

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3726)	357
PRESIDENTE	357, 359, 360, 361, 363
CAVALLARI	359
GATTI CAPORASO ELENA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	361, 363
LUCIFREDI, <i>Relatore</i>	357, 361
ROBERTI	363
TUCCARI	360
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	363

La seduta comincia alle 9,55.

TUCCARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Le Commissioni V e VIII hanno fatto pervenire il loro parere favorevole.

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIFREDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato presentato dal ministro della pubblica istruzione al Senato il 30 luglio 1971 ed è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione pubblica istruzione del Senato nella seduta del 14 ottobre 1971. Alla Camera il disegno di legge viene esaminato dalla I Commissione, dato il diverso criterio di ripartizione delle competenze che esi-

ste fra i due rami del Parlamento in materia di pubblico impiego.

La relazione che accompagna il disegno di legge, di una ampiezza inusitata (e ciò è veramente lodevole), illustra le ragioni di questo provvedimento, nel quale sostanzialmente sono contenute due norme di tipo diverso.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si provvede a far fronte ad una esigenza vivissima delle nostre università, esigenza che è emersa in modo ampio anche nella discussione che si è svolta alla Camera sulla riforma universitaria. Sappiamo tutti — è inutile dare delle cifre, che sono perfettamente note — qual'è l'inflazione degli studenti nelle nostre università.

C'è un problema di crisi numerica dei docenti, al quale bene o male si cerca di provvedere con la legge di riforma universitaria. Ma vi è anche un problema di carenza di personale non insegnante, per il quale la situazione in molte università è veramente drammatica, anche perché talune disposizioni che da tempo esistono, applicate in maniera diversa da università a università, proibiscono l'assunzione di nuovo personale non insegnante senza particolari autorizzazioni da parte del Ministero della pubblica istruzione. V'è da dire che il Ministero della pubblica istruzione talvolta dà e altre volte non dà queste autorizzazioni. Ma, anche quando le dà, non è raro il caso che, in sede di consigli di amministrazione delle università, nascano situazioni di difficoltà talora anche piuttosto penose. Infatti, in parecchi casi gli organi di controllo sulle università hanno sollevato obiezioni in merito a queste assunzioni, considerate più o meno irrituali, di bidelli, di bibliotecari, di addetti, in genere, a questo o a quel servizio di segreteria.

In realtà, si è avuta anche qualche minaccia di incriminazione di componenti di questi consigli di amministrazione, con conseguente non indifferente stato di turbamento per i consiglieri di amministrazione, che in alcune università sono arrivati al punto di non voler più partecipare alle sedute, per non vedersi eventualmente incriminati dal giudice penale per fatti ascrivibili a loro colpa.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si provvede a questa esigenza, che è indeclinabile. Infatti, se le operazioni di segreteria potevano essere svolte bene da dieci persone allorché gli studenti di una certa facoltà erano cinquecento, ora che sono mille o duemila o tremila non è più possibile svolgere le stesse funzioni con il medesimo numero di ad-

detti, tanto più che le riforme che abbiamo introdotto nel campo universitario in questi ultimi anni hanno portato ad un appesantimento del lavoro delle segreterie. Se voi pensate, per esempio, al problema della liberalizzazione dell'accesso alle università e al conseguente compito di revisione da parte dei professori e delle segreterie dei piani di studio individuali che ogni studente, secondo le sue più o meno bizzarre tendenze, intende realizzare nel proprio corso di studio, vi rendete conto di quanto il lavoro sia maggiorato.

Per venire incontro a questa esigenza l'articolo 1 prevede, con determinate modalità, l'assunzione, oltre i limiti di organico, di un certo quantitativo di dipendenti non insegnanti presso le università.

Nel corso della discussione svoltasi al Senato è stata messa in evidenza (ma era già nell'intento originario del Ministero della pubblica istruzione) l'esigenza che si proceda ad assunzioni non indiscriminate, bensì attraverso un regolare bando di concorso. Il Senato ha introdotto una modifica al testo originario, a questo riguardo, stabilendo che sia indetto un apposito concorso e che le norme di questo concorso siano dettate dal Ministero della pubblica istruzione entro un brevissimo termine dall'entrata in vigore della legge, e prevedendo altresì che, nell'ipotesi in cui il Ministero non sia (come talvolta accade) sufficientemente sollecito nell'emanare tali norme, siano i consigli di amministrazione delle università a stabilire essi stessi le modalità del concorso per l'assunzione di questo personale non insegnante. Il Senato ha introdotto anche una disposizione che stabilisce un certo ordine di precedenza per ciò che si riferisce al personale da assumere. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce, fra l'altro: « Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e comunque retribuito ».

Devo dire, a questo riguardo, che la norma dell'articolo 1 non è assolutamente limitativa né preclusiva di norme in precedenza approvate dal Parlamento, attraverso le quali — con disposizioni di delega impartite attraverso quella legge medesima — il personale da tempo in servizio come incaricato presso le università deve trovare una sua sistemazione in ruolo. Ma una cosa è la sistemazione in ruolo di chi è incaricato da cinque o dieci anni ed altra cosa è permettere l'assunzione di nuovo personale perché quello di ruolo e non di ruolo è insufficiente.

Questo è il contenuto dell'articolo 1. A me sembra che, anche nel quadro degli schemi che questa Commissione è usa seguire nel campo del pubblico impiego, la deliberazione del Senato, confortata dal parere favorevole della Commissione pubblica istruzione e bilancio della Camera, debba essere suffragata dal nostro voto favorevole all'articolo 1, nel testo che ci è stato trasmesso.

Un problema del tutto diverso, connesso sempre al personale non insegnante delle università, è quello di cui si occupa l'articolo 2 di questo disegno di legge: il trattamento accessorio di questi dipendenti delle università. Tutti noi sappiamo, anche per esperienza diretta degli anni universitari più o meno lontani, che sono sempre esistiti i cosiddetti diritti di segreteria, sempre variamente regolati, pagati dagli studenti in relazione a questo o a quell'altro adempimento connesso all'espletamento delle pratiche che gli stessi richiedono alle segreterie universitarie, ed in parte attribuiti al personale dell'università addetto ai servizi di segreteria o a servizi accessori.

In merito a questi trattamenti accessori si sono avute in questi anni notevoli difficoltà, soprattutto in relazione al fatto che dagli organi di controllo sono stati sollevati dubbi in merito alla vigenza attuale di una legge del 1951, che all'articolo 13 disciplinava questa materia e che, secondo l'interpretazione di qualche delegazione regionale della Corte dei conti, potrebbe esser stata abrogata da successive disposizioni di legge. Si è rilevato anche il fatto che questo trattamento creava notevoli situazioni di disparità tra l'una e l'altra università. Infatti, in talune università si arrivava a cifre particolarmente elevate di spettanza del personale a questo titolo, mentre in altre il trattamento era notevolmente inferiore e tale da non poter venire incontro alle esigenze del personale medesimo.

Vi sono state agitazioni del personale universitario, di cui anche a Roma siamo stati testimoni, con manifestazioni per le strade e sotto la sede del Ministero della pubblica istruzione, che qualche volta è stata invasa dai manifestanti, soprattutto da parte di quelli dipendenti dal policlinico.

Comunque, anche a causa di questa situazione di fatto, che ho cercato brevemente di riassumere, si è creato un altro motivo di turbamento gravissimo degli amministratori delle università e di disfunzione dei consigli di amministrazione, a seguito delle dimissioni di alcuni amministratori o dal rifiuto di partecipare alle sedute dei consigli di ammi-

strazione di funzionari che ne fanno parte di diritto, come quelli delle intendenze di finanza. Costoro, infatti, si sono talora rifiutati di partecipare alle sedute dei consigli di amministrazione per deliberare provvedimenti che la Corte dei conti avrebbe poi riconosciuto irregolari, provocando in tal modo una paralisi nella vita universitaria.

Dopo una lunga serie di trattative fra il Ministero della pubblica istruzione, le università e le associazioni sindacali dei dipendenti non insegnanti delle università, si è arrivati alla formulazione dell'articolo 2 di questo disegno di legge, che stabilisce una serie di parametri massimi in relazione al grado e alla qualifica dei singoli dipendenti, nel senso di fissare un parametro più alto di compensazione incentivante (così amano chiamarlo le categorie interessate) a favore di quelle categorie di personale non insegnante che hanno un trattamento economico inferiore. È stato stabilito, infatti, un trattamento incentivante su parametri più alti per le categorie con trattamento economico inferiore, mentre per quelle aventi un trattamento economico più alto è stato stabilito un parametro di compensazione incentivante più basso. Nell'articolo 2 è contenuta appunto la determinazione delle modalità per l'attribuzione di questi parametri.

Gli ultimi commi stabiliscono che « gli anzidetti compensi sono incompatibili con qualsiasi altro premio o assegno, comunque denominato, anche se corrisposto in modo non ricorrente, non previsto da disposizioni di legge, gravanti sui bilanci universitari o su fondi di cui le università o gli istituti universitari abbiano la disponibilità ». Di conseguenza, vi è la possibilità di opzione per il dipendente che si trovi in condizione di miglior trattamento e preferisca conservare quella posizione, non accettando quella nuova stabilita dalla legge.

L'articolo 3 stabilisce l'immediata entrata in vigore del provvedimento, e non ha quindi bisogno di alcun commento.

Ringrazio la Commissione dell'attenzione che mi ha dedicato e concludo chiedendo il voto favorevole della Commissione al disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

CAVALLARI. Esprimo, signor Presidente, il mio orientamento favorevole al provvedimento, anche se risulterà certo ai colleghi che esso ha creato qualche turbamento tra i

dipendenti non docenti delle università. Il disegno di legge, infatti, che chiede l'autorizzazione per ulteriori assunzioni di personale non insegnante presso le università, manifesta una specie di contraddittorietà rispetto a provvedimenti già operanti. Ricordo, in particolare, che questa Commissione ebbe ad approvare, in sede legislativa, un provvedimento che autorizzava il ministro della pubblica istruzione ad inquadrare presso le università il personale dipendente non di ruolo, fino a 11 mila unità. Tale provvedimento non ha trovato ancora attuazione, e qualora non venisse applicato alla data di scadenza prevista, del 7 gennaio 1972, andrebbe perduto uno stanziamento notevole.

È per questo che desidererei qui dal rappresentante del Governo assicurazioni in materia, tanto più che varie volte i sindacati hanno richiesto che i provvedimenti già in vigore trovassero attuazione, senza per altro ottenere le garanzie e le assicurazioni dovute e, direi, indispensabili.

Se è vero che le università manifestano carenze di personale — ed è questa la ragion d'essere del provvedimento in esame, particolarmente per quanto riguarda l'articolo 1 — è altrettanto ovvio che dovrebbe essere data esecuzione, da parte del Ministero, almeno ai provvedimenti in vigore. Sottoporro alla Commissione un ordine del giorno in tal senso, firmato da me e dal collega Ianniello.

Ci verremmo praticamente a trovare nella strana situazione per cui, mentre con il provvedimento in esame si dà a questo personale la possibilità di entrare nel ruolo, cioè l'inquadramento, nei confronti di coloro che sono già dipendenti, come giustamente osservava il relatore, non vi sarebbe più alcun provvedimento che consentirebbe loro di entrare in ruolo attraverso bandi di concorso. La stessa legge n. 380, approvata da questa Commissione sin dal maggio dello scorso anno, diverrebbe, infatti, inoperante. In quella legge si era stabilita una scadenza a distanza di un anno e mezzo proprio perché vi fosse la possibilità di provvedere ai bandi di concorso e quindi all'inquadramento di quel personale.

Mi auguro, pertanto, che il Governo voglia accogliere l'ordine del giorno e non soltanto come raccomandazione, dal momento che esso non fa altro che richiamarsi ad una legge in vigore, la quale stabilisce scadenze precise; e credo che nessun ministro possa esimersi dal dovere di applicarla.

Esprimo, quindi, con questa condizione, il voto favorevole al provvedimento in esame

e dichiaro di condividere pienamente quanto esposto dal relatore.

TUCCARI. Signor Presidente, le esigenze da cui scaturisce questo disegno di legge sono senza dubbio legittime. Reale è la necessità di adeguare i quadri tecnici non insegnanti alle dimensioni dello sviluppo della frequenza alle università e, soprattutto, alle esigenze che scaturiranno dalla riforma universitaria. Del pari legittima è la necessità di procedere ad una certa normalizzazione nei criteri di assunzione di questo personale nei confronti del quale, per le esigenze esistenti, ma soprattutto sotto la sollecitazione di tentazioni di vario tipo, in passato si sono tenuti dei criteri molto spesso clientelari e arbitrari, che hanno dato luogo a una serie di inconvenienti e alla discutibilissima applicazione dei monchi provvedimenti esistenti in materia.

Ho presente, ad esempio, il pensiero e l'accorgimento di un rettore, il quale stabiliva una equiparazione molto arbitraria tra i portantini di un policlinico e il personale impiegatizio, per potere in questo modo agganciarsi a quelle eccezioni contenute nell'ultimo decreto delegato per quanto riguarda il personale non operaio; questo per integrare le esigenze di un policlinico di recente istituzione.

Pure legittima è la preoccupazione, che si riflette nell'articolo 2, di procedere ad una prima unificazione del trattamento economico che tenga conto della necessità di attenuare determinate disparità, anche molto consistenti, che tutt'ora esistono tra personale collaboratore subalterno e personale collaboratore dirigente.

Niente da eccepire, pertanto, su queste esigenze. Mi sembra, del resto, che rispetto all'originaria stesura del disegno di legge il Senato abbia dato mano a una notevole rielaborazione, introducendo tutta una serie di principi e di garanzie che, se pure non ne fanno ancora un testo perfetto, tuttavia consentono di seguire principi nuovi. Proseguendo nella linea di questo spirito che la Commissione del Senato ha voluto introdurre nel disegno di legge, affidandosi alla responsabilità del ministro, dei rettori e dei consigli di amministrazione dell'università, noi esprimiamo il nostro consenso e non ci opponiamo né all'indirizzo né alla strumentazione legislativa che tale indirizzo vuole rappresentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Cavallari e l'onorevole Tuccari dei loro interventi e della adesione espressa alla proposta, da me formulata, di votare a favore del testo approvato dal Senato.

Vorrei brevemente fare alcune considerazioni in relazione a quanto è stato detto dai colleghi.

È esattissimo quanto ha detto l'onorevole Cavallari; come relatore, non devo certo esprimere un parere sull'ordine del giorno che egli presenterà, e sentiremo cosa dirà il rappresentante del Governo. Tuttavia mi sembra che sia una esigenza fondamentale quella di dare attuazione ai provvedimenti in vigore, cioè che il Governo assolva a un compito che è stato messo sopra le sue spalle con una scadenza ben precisa, la cui inosservanza comporterebbe anche conseguenze di carattere amministrativo, oltre quelle di carattere finanziario ricordate dall'onorevole Cavallari.

Fatta questa premessa, nel senso di concordare con l'opportuno richiamo del collega, vorrei sottolineare che non vi è contraddittorietà tra il provvedimento approvato da questa Commissione nel maggio 1970 e quello oggi in discussione, in quanto si tratta di due esigenze diverse. La prima nasce da un certo tipo di situazione: le università hanno un certo numero di dipendenti di ruolo e un certo numero di dipendenti non di ruolo; molto spesso i dipendenti non di ruolo prestano servizio da lungo tempo, per cui occorre dare ad essi una sistemazione. A tal fine si è provveduto con le norme e con i limiti previsti dalla legge che noi abbiamo approvato, ed è chiaro che essa deve essere applicata.

Il disegno di legge oggi in esame nasce da un'altra considerazione: i dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio non sono sufficienti a far fronte alle esigenze di oggi. Se noi troviamo qui la maniera di far fronte alle esigenze attuali, non mi sembra che con ciò si contraddica quanto disposto a suo tempo; direi anzi che lo si completa, e probabilmente sarà necessario, tra qualche anno, stabilire ancora nuove norme al riguardo, perché, se arriveremo al numero di iscritti alle università che è stato vaticinato in sede di riforma universitaria, anche il personale non insegnante delle università dovrà essere moltiplicato.

All'onorevole Tuccari, al quale rivolgo il mio ringraziamento per aver sottolineato le esigenze reali cui questo provvedimento soddisfa, desidero pure fare una osservazione, ma, direi, soltanto a titolo di amenità e non come critica.

Egli ha accennato al fatto dei portantini equiparati al personale impiegatizio agli effetti di un certo trattamento economico, da parte di un rettore; non conosco il caso e non voglio nemmeno sapere chi sia il rettore. Ebbene, se questo si è verificato, potrebbe rappresentare una compensazione di quanto si è verificato nel passato e forse continua a verificarsi in un settore della pubblica istruzione, quello delle antichità e belle arti. Vi sono stati, e forse vi sono ancora, in alcune sovrintendenze ai monumenti d'Italia, architetti, ingegneri, archeologi tra i migliori d'Italia i quali, per poter avere un certo trattamento economico, sono stati assunti dalle sovrintendenze come operai specializzati.

GATTI CAPORASO ELENA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può che essere favorevole a questo provvedimento. Non ho nulla da aggiungere, considerata anche la completezza della relazione dell'onorevole Lucifredi che ringrazio per l'esame accurato ed attento del provvedimento. Com'è noto, il disegno di legge risponde ad una duplice esigenza: da un lato far fronte al nuovo lavoro che verrà a ricadere sulle università, e dall'altro normalizzare il compenso per il personale di segreteria. Desidero ricordare che il provvedimento è molto atteso dalle organizzazioni sindacali perché esso viene a normalizzare una situazione precaria.

Amichevolmente vorrei polemizzare con l'onorevole Lucifredi nel senso che ritengo si debba parlare non di inflazione, ma di espansione delle nostre università; il che a me pare costituisca un dato positivo per il nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1971

d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.

Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non possono superare il limite del 30 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalità del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età.

(È approvato).

ART. 2.

I compensi attribuiti, anche per il titolo di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, pur in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria continuano ad essere corrisposti, come in precedenza, secondo le deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione nei limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e delle disposizioni che seguono.

I compensi di cui al comma precedente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ragguagliati agli sti-

pendi tabellari lordi iniziali corrispondenti ai parametri cui sono assegnati i beneficiari e non dovranno superare in alcun caso i limiti massimi appresso indicati:

a) per il personale ausiliario, salariato, esecutivo, nonché per il personale di concetto assegnato ai parametri 227 e inferiori sino al 50 per cento;

b) per il personale di concetto assegnato al parametro 370 sino al 40,50 per cento; per il personale di concetto assegnato agli altri parametri sino al 46 per cento;

c) per il personale della carriera direttiva assegnato al parametro 530 sino al 31 per cento; per quello assegnato ai parametri da 435 a 387 sino al 37 per cento e per il rimanente personale della carriera direttiva sino al 45 per cento;

d) al personale non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, al personale incaricato e a quello a carico dei bilanci universitari i compensi saranno corrisposti in misura pari a quella spettante al personale di ruolo assegnato ai parametri iniziali delle corrispondenti carriere.

Gli anzidetti compensi sono incompatibili con qualsiasi altro premio o assegno comunque denominato, anche se corrisposto in modo non ricorrente, non previsto da disposizioni di legge, gravante sui bilanci universitari o su fondi di cui le Università o gli Istituti universitari abbiano la disponibilità.

L'opzione operata dal dipendente ha valore per ogni anno accademico.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Gli onorevoli Cavallari e Ianniello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 3726, recante provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria,

impegna il Governo

a dare tempestiva esecuzione alle norme della legge 3 giugno 1970, n. 3801, che fanno carico

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1971

al ministro della pubblica istruzione di coprire, attraverso particolari bandi di concorso, undicimila posti di ruolo entro il 7 gennaio 1972, ad evitare anche che il relativo stanziamento venga meno ».

GATTI CAPORASO ELENA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda questo ordine del giorno, pur non conoscendo a fondo la materia essendo la stessa di competenza dell'onorevole Romita, attualmente impegnato sul tema della riforma universitaria, ritengo che trattandosi di un impegno al quale il Governo è tenuto per legge, il Governo stesso non possa che essere favorevole e, pertanto, accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori non insistono per la votazione.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo gli interventi del relatore e del Governo, desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo al quale appartengo; ciò anche in considerazione degli ulteriori chiarimenti forniti dal relatore. Con l'occasione comunico anche il nostro accordo sul testo dell'ordine del giorno che è stato presentato dai colleghi Cavallari e Ianniello. L'ordine del giorno stesso contiene delle ovvie richieste; si tratta ora di vedere se queste richieste tanto ovvie verranno concretamente esaudite dal Governo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (3726):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Ballardini, Bertucci, Biondi, Bosco, Bressani, Bucciarelli Ducci, Cavallari, Ciampaglia, Galloni, Ianniello, Lucifredi, Nucci, Olietti, Protti, Revelli, Riccio, Roberti, Scaglia, Senese, Tozzi Condivi, Tuccari.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO